

Fiscalità di contributi e spese mediche per iscritti al Fasi

In vista dell'approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, si ritiene opportuno riepilogare i criteri inerenti la deducibilità fiscale dei contributi e la detraibilità delle spese mediche sostenute dagli iscritti al Fasi e a fondi integrativi di quest'ultimo (ASSIDAI).

DIRIGENTE IN SERVIZIO: ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, la contribuzione versata al FASI, sia per la quota a carico dell'azienda, sia per quella a carico del dirigente in servizio è interamente deducibile dal reddito dell'interessato, in quanto l'importo è complessivamente non superiore al limite previsto di 3.615,20 euro. Conseguentemente, le spese mediche sono detraibili solo per la quota eccedente l'importo rimborsato dal Fondo.

Nel caso in cui il dirigente in servizio, iscritto al Fasi, fosse iscritto anche ad una Cassa/Fondo di assistenza sanitaria integrativo dello stesso Fasi, ad esempio Assidai, occorre verificare se, per effetto della contribuzione versata a quest'ultima forma di assistenza sanitaria integrativa, si supera il limite di deducibilità pari a 3.615,20 euro.

Se così fosse, oltre alla quota delle spese mediche rimaste a carico dell'interessato, è possibile detrarre proporzionalmente le spese sanitarie per la parte rimborsata dai Fondi.

La **CERTIFICAZIONE UNICA 2015** indica ai punti 163 e 164 gli importi versati a FASI e ASSIDAI rispettivamente già dedotti dal reddito imponibile (3615,20 euro) e non dedotti (euro 294,80).

Pertanto la percentuale delle spese sanitarie rimborsate dai due fondi, che è possibile portare in detrazione, è del 7,54%, come risulta dal seguente calcolo $(294,80 / (3615,20 + 294,80)) * 100$.

Ovviamente se i valori indicati nei punti 163 e 164 della certificazione unica sono diversi, il calcolo deve essere adeguato.

DIRIGENTI IN PENSIONE: i contributi versati direttamente al Fasi dai dirigenti pensionati non sono invece deducibili dal reddito. Ciò poiché, come segnalato anche nella Risoluzione n.293/E dell'11 luglio 2008 dell'Agenzia dell'Entrate, qualora il meccanismo di funzionamento del Fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, come nel caso del Fasi, l'Agenzia ritiene non applicabile il suddetto art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

Tenuto conto che i contributi versati al Fasi dai pensionati hanno concorso alla formazione del loro reddito imponibile, ne consegue che le spese sanitarie sostenute dagli stessi pensionati sono integralmente detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede 129,11 euro anche per la quota già rimborsata dal Fondo, secondo le regole previste per le detrazioni dall'Irpef, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO: su richiesta di Federmanager, con circolare n. 21/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione iscritto al Fasi, anche se rimborsate dal Fondo, sono detraibili dal coniuge nella misura del 19% per la parte che eccede 129,11 euro secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir.

2.3. DIRIGENTE IN PENSIONE - SPESE MEDICHE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL FASI IN REGIME DI CONVENZIONE DIRETTA: sempre su specifica richiesta di parere inoltrata da Federmanager alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.167 del 25 novembre 2005, è stato chiarito che, per il dirigente in pensione iscritto al Fasi, le spese mediche, anche quando siano state pagate direttamente dal Fondo alle case di cura convenzionate, sono detraibili dall'Irpef secondo le modalità previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir.

Paolo Parrilla